

10850/09



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Giurisdizione,
domanda di
rilascio di
area
utilizzata
di fatto
dalla p.a.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f. - R.G.N. 22876/2007
Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di sezione - Cron. 10850
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere - Rep. 3423
Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere - Ud. 21/04/2009
Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere - PU
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. RENATO RORDORF - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22876-2007 proposto da:

COMUNE DI RAVANUSA (01383860840), in persona del Sindaco
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.
MANFREDI 11, presso lo studio dell'avvocato VALENTI
GIULIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ARGENTO
STEFANO, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2009
450

GALLO LUIGIA MARIA (GLLLGU29D61F899), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI MARIA CINQUERRUI, giusta procura depositata in data 16 aprile 2009, in atti;

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 504/2007 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

uditi gli avvocati Luigi Maria CINQUERRUI, Stefano ARGENTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, inammissibilità del secondo.



RITENUTO IN FATTO

che il 27.8.2001 Maria Luigia Gallo notificò atto di precetto al comune di Ravanusa per il rilascio di un'area adducendo come titolo costitutivo la sentenza resa dal pretore di Ravanusa in data 16.10.1984;

che il comune propose opposizione al precetto affermando che, in base a quel titolo, l'area era stata già rilaciata il 13.6.1989;

che la Gallo resistette, domandando comunque che il comune fosse condannato al rilascio dell'area che di fatto occupava;

che con sentenza del 24.6.2003 il tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, accolse l'opposizione per la ragione addotta dal comune ma, in accoglimento della domanda riconvenzionale della Gallo, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, condannò il comune al rilascio dell'area occupata senza titolo;

che l'appello del comune è stato respinto dalla corte d'appello di Palermo con sentenza n. 504 del 2007, avverso la quale il comune di Ravanusa ricorre per cassazione affidandosi a due motivi;

che il difensore della Gallo, nominato con procura speciale, ha partecipato alla discussione orale;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che non può darsi ingresso ai documenti prodotti in udienza dal difensore della controricorrente, in quanto non concernenti la nullità della sentenza, ovvero l'ammissibilità del ricorso o del controricorso (art. 372 cod. proc. civ.);

che col primo motivo la sentenza è censurata per non avere la corte d'appello ritenuto, in violazione dell'art. 34 del decreto legislativo 31.3.1988, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, che la cognizione della domanda riconvenzionale della Gallo rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; e, col secondo, per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., per avere "errato nell'affermare che il comune di Ravanusa aveva proposto un unico motivo di gravame" in quanto "dall'esame dell'atto di appello si rileva che le domande ed i motivi di gravame erano plurimi", sicché era stata omessa la pronuncia sul richiesto rigetto della domanda riconvenzionale;

che, a sostegno dei propri assunti in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il ricorrente invoca un precedente del T.a.r. di Agrigento, ma non muove alcuna specifica contestazione

alla sentenza nella parte in cui - in linea con le richiamate decisioni delle sezioni unite nn. 10978, 21099 e 21635 del 2004 - ha affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda del privato di restituzione di un fondo di sua proprietà trattenuto senza titolo dalla pubblica amministrazione; che, nella specie, non è neppure addotta l'esistenza di un provvedimento amministrativo giustificativo dell'occupazione dell'area, sicché si verte in ipotesi di mero comportamento materiale della pubblica amministrazione, con la conseguenza che sia la ~~vera~~ tutela restitutoria che quella risarcitoria vanno domandate al giudice ordinario (oltre alle sentenze sopra citate, *ex plurimis*, Cass., sez. un., nn. 19501 e 30254 del 2008);

che, a fronte dell'esplicita affermazione della corte d'appello relativa all'unicità del motivo di gravame in punto di giurisdizione, la mera affermazione del ricorrente (non suffragata da alcun richiamo e da alcuna esplicazione ulteriori) che l'esame dell'atto di appello consentirebbe di rilevare che domande e motivi erano invece plurimi o si risolve nella prospettazione di un errore percettivo da parte della corte d'appello nella lettura dell'atto, nel qual caso unico possibile



rimedio sarebbe stato il ricorso per revocazione, ovvero si palesa inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che non può dirsi soddisfatto da una mera, inesplorata, apodittica affermazione contraria a quella contenuta nella sentenza impugnata;

che il ricorso va conclusivamente respinto, con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della Gallo.


P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,

rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 2.700, di cui 2.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il giorno 21 aprile 2009.

L'estensore



Il presidente



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **12 MAG. 2009**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista